



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 27 febbraio 2014, n. 67**

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Tuglie". Autorità procedente: Comune di Tuglie.

L'anno 2014, addì 27 del mese di febbraio, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Antonia Sasso;

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.

45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

- il Comune di Tuglie, in data 02.01.2014, accedeva alla procedura di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, per via telematica, tramite la piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"); la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Tuglie":

- nota Prot. 10430/2013 del 18/12/2013, a firma dell'Ing. Flavio Causo, Responsabile del Settore "Edilizia-Urbanistica" del Comune di Tuglie, di attestazione circa la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto VIII) del richiamato Regolamento regionale n. 18/2014;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 04/12/2012 di formalizzazione della proposta di variante in argomento;

- nota Prot. 18188 del 05/12/2013 con cui la competente ASL di Lecce ha reso parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizioni relative al rispetto delle previsioni dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii.

- elaborati di piano di seguito elencati:

1. Studio di prefattibilità ambientale
2. Inquadramento urbanistico
3. Variante al PRG
4. Planimetrie generali dello stato di fatto e di progetto
5. Planimetrie dello stato di fatto dell'intervento 1 e 2
6. Planimetrie di progetto dell'intervento 1 e 2
7. Rilievo fotografico
8. Quadro Tecnico Economico
9. Relazione illustrativa generale
10. Relazione tecnica.

- in data 02/01/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n.AOO\_089/48 con cui si comunicava, tra gli altri, al Comune di Tuglie, la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- con nota Prot. AOO\_089/460 del 15/01/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, comunicava, tra gli altri, al Comune di Tuglie, l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;
- la predetta nota prot. AOO\_089/460 veniva trasmessa anche al Servizio Regionale Urbanistica in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;
- in riscontro alla suddetta Nota il Servizio regionale Urbanistica trasmetteva la nota Prot. AOO\_079-1780 del 25/02/2014, acquisita in data 26/02/2014 al n. 2057 di protocollo del Servizio Ecologia;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Tuglie;
- l'Autorità competente in sede regionale è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO:

- di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata nota prot. 10430/2013 del 18/12/2013, a firma dell'Ing. Flavio Causo, Responsabile del Settore "Edilizia-Urbanistica" del Comune di Tuglie, che di seguito sinteticamente si riporta:
  - "dal punto di vista urbanistico tutte le aree oggetto di intervento sono attualmente classificate come 'fascia di rispetto cimiteriale' nel vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.) [e] l'intervento pertanto comporta una variante urbanistica puntuale relativamente alla destinazione d'uso delle suddette aree in quanto le stesse vengono tipizzate come 'zona cimiteriale' destinate quindi ad edilizia di tipo cimiteriale (loculi comunali e cappelle votive private)".
  - "la modifica al vigente P.R.G. pertanto non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura".
  - "la variante urbanistica non prevede trasformazione di aree a destinazione agricola in aree edificabili".
- dell'esito positivo della verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate, comprensive del contributo fornito dal Servizio regionale Urbanistica con nota prot. AOO\_079-1780 del 25/02/2014:

Sono state verificate le seguenti condizioni, di cui al citato Regolamento:

1. il piano urbanistico comunale deve consistere in una modifica allo strumento urbanistico generale vigente;
2. la modifica non deve comportare incremento del dimensionamento insediativo globale;
3. la modifica non deve comportare incremento degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto;
4. la modifica non deve comportare incremento dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);
5. la modifica non deve trasformare in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali);
6. la modifica non deve determinare una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

In particolare

1. la proposta comporta la riqualificazione di aree attualmente definite come "fascia di rispetto cimiteriale" in aree omogenee di tipo F3 destinate ad attrezzature cimiteriali,
2. la normativa vigente, con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 26-bis del D.L. 28-12-1989 n.

415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, definisce che “Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria...”.

3. la variante in oggetto è relativa esclusivamente ad una modifica delle destinazioni d’uso ammesse nelle aree interessate - da “fascia di rispetto cimiteriale” a “zona cimiteriale”,

4. la normativa vigente non prevede che i parametri urbanistici in oggetto si applichino né alle destinazioni d’uso attuali (“fascia di rispetto cimiteriale”) né a quelle che le aree assumeranno in seguito all’approvazione della variante (“zona cimiteriale”),

5. la destinazione d’uso “fascia di rispetto cimiteriale” delle aree interessate dalla variante è ribadita anche nell’elaborato di piano “Relazione illustrativa generale”, alla Sezione 3 (Aspetti di carattere urbanistico),

6. le aree interessate dalla variante non concorrono a determinare dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi: nell’elaborato di piano “Relazione illustrativa generale”, alla Sezione 5 (Stima dei lavori) si fa implicitamente riferimento ad un aumento delle dotazioni in oggetto, in quanto gli interventi previsti dalla variante comprendono la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato.

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dalle procedure VAS il piano urbanistico comunale denominato “Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Tuglie” ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, demandando all’amministrazione comunale di Tuglie, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dalle procedure VAS il piano urbanistico comunale denominato "Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Tuglie" ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18;
- di demandare al Comune di Tuglie, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:
  - all' Autorità procedente - Comune di Tuglie;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. \_\_\_\_ facciate:
  - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
  - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---